

Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera e in forma collettiva

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



Key Man Protezione d'Impresa

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo I)

Data di realizzazione: 31 marzo 2022 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, Italiana Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Sito internet: www.italiana.it - E-mail: benvenutitaliana@italiana.it - PEC: italiana@pec.italiana.it; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2021 il patrimonio netto della Società è pari a 704.121.307 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 646.494.950 euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.italiana.it alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 250,2% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 993.622 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR - pari a 397.124 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo è pari a 178.706 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquida ai Beneficiari un importo pari al capitale assicurato quale risulta rivalutata alla data di decesso dell'Assicurato.

Il contratto NON prevede opzioni. Le prestazioni sono collegate al fondo a gestione separata "PREFIN PLUS". Il regolamento del fondo è reperibile sul sito internet di Italiana Assicurazioni S.p.A. www.italiana.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste prestazioni assicurative diverse dalla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Il **rischio di morte** è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, con la sola limitazione di garanzia sotto specificata nel caso in cui il decesso sia:

- avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;

o causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia in regola con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di eventuali spese accessorie. L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni (sette anni se il capitale assicurato supera i 220.000,00 Euro) dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora risulti in regola con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di eventuali spese accessorie ed imposte. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia di sinistro: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per tutte le casistiche previste dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione, nella tabella "Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione".
	Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	Erogazione della prestazione: Italiana Assicurazioni S.p.A. effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio dovuto per tutta la durata del periodo di pagamento dei premi (da 2 a 10 anni) può essere costante oppure annualmente rivalutabile. Il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ direttamente all'Intermediario con: <ul style="list-style-type: none"> - assegno bancario, postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A.; - bonifico Sepa intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A.; - bancomat/carta di credito. ▪ direttamente alla Compagnia con: <ul style="list-style-type: none"> - bonifico a favore di Italiana Assicurazioni S.p.A.; - assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. con clausola di non trasferibilità. <p>È prevista la possibilità di corrispondere il premio annuale in rate mensili, trimestrali, quadrimestrali o semestrali.</p>
---------------	--

Rimborso	In caso di revoca della Proposta e recesso dal contratto, il Contraente non ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato, se non esercitando, il diritto di riscatto esercitabile solo dopo il pagamento di almeno due annualità. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.
Sconti	È previsto uno sconto pari al 10% della parte di premio che eccede l'importo di euro 520,00 (forma a premio costante) o di euro 360,00 (forma a premio rivalutabile). Qualora, tuttavia, la durata del periodo di pagamento dei premi fosse inferiore a 10 anni, lo sconto verrà proporzionalmente ridotto su base 10. Lo sconto verrà riconosciuto mediante corrispondente aumento della prestazione assicurata iniziale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato; il periodo di pagamento dei premi è invece limitato ad un numero di anni, predefinito e stabilito in Proposta, che è compreso tra un minimo di 2 anni e un massimo di 10 anni.
Sospensione	<p>È facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi.</p> <p>Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – se risultano versate almeno due intere annualità di premio, la polizza viene ridotta; – se risultano versate meno di due intere annualità di premio, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società. <p>Negli ulteriori cinque mesi successivi al mancato pagamento della rata di premio, il Contraente ha diritto di riattivare il contratto, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati applicando la percentuale di rivalutazione riconosciuta alla polizza all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse, eventualmente aumentata della stessa misura prevista dal tasso tecnico, ed in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione può avvenire anche entro un termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. A seguito di riattivazione, in ogni caso, la copertura assicurativa entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore a partire dal momento in cui il Contraente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sottoscrive la relativa appendice di riattivazione; 2) paga l'importo complessivo dei premi arretrati e degli interessi.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A all'indirizzo: Italiana Assicurazioni S.p.A, Via Marco Ulpio Traiano, 18, 20149 Milano. In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A all'indirizzo: Italiana Assicurazioni S.p.A, Via Marco Ulpio Traiano, 18, 20149 Milano. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Italiana Assicurazioni S.p.A rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
Risoluzione	È facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi con i seguenti effetti: <ul style="list-style-type: none"> – se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 2 annualità il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già versato; – se il numero di annualità di premio corrisposte è almeno pari a 2 annualità, si ha diritto a riscuotere il valore di riscatto. In questo caso il contratto si estingue definitivamente oppure a mantenere in vigore la garanzia base per un capitale ridotto.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

Riscatto SI NO Riduzione SI NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Riscatto:</p> <p>Qualora siano state pagate almeno due intere annualità di premio, la Società consente la risoluzione del contratto liquidando, come valore di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo di seguito specificati. In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio lordo versato.</p> <p>La modalità di calcolo dipende preliminarmente dallo stato della polizza.</p> <p>A) Riscatto di polizza in regola con il pagamento dei premi:</p> <p>A1) Forma a Premio annuo Costante:</p>
---------------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. si calcola il coefficiente determinato dal rapporto tra il numero dei premi annui pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo) ed il numero dei premi annui previsti dalla polizza; 2. si somma al capitale inizialmente assicurato, moltiplicato per il coefficiente definito al punto precedente, la differenza tra il capitale rivalutato alla data della richiesta del riscatto ed il capitale iniziale; 3. si moltiplica l'importo ottenuto al punto 2) per il coefficiente di riscatto, indicato nella tabella riportata nella sezione "quali costi devo sostenere?", in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato; 4. si calcola il coefficiente determinato dal rapporto tra il numero dei premi annui non ancora pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo), e il numero dei premi annui pattuiti. Qualora il numero dei premi annui pattuiti fosse inferiore a dieci anni, si conviene che il divisore da utilizzare sia pari a dieci; 5. si toglie dall'ammontare ottenuto al punto 3), il 75% dell'ultimo premio netto annuo, anche se pagato parzialmente, moltiplicato per il coefficiente definito al punto 4). <p>A2) Forma a Premio annuo Rivalutabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si calcola il coefficiente determinato dal rapporto tra il numero dei premi annui pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo) ed il numero dei premi annui previsti dalla polizza; 2. si moltiplica il capitale rivalutato al momento della richiesta del riscatto, per il coefficiente definito al punto 1); 3. si moltiplica l'importo ottenuto al punto 2) per il coefficiente di riscatto, indicato nella tabella riportata nella sezione "quali costi devo sostenere?", in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato; 4. si calcola il coefficiente determinato dal rapporto tra il numero dei premi annui non ancora pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo), e il numero dei premi annui pattuiti. Qualora il numero dei premi annui pattuiti fosse inferiore a dieci anni, si conviene che il divisore da utilizzare sia pari a dieci; 5. si toglie dall'ammontare ottenuto al punto 3), il 75% dell'ultimo premio netto annuo, anche se pagato parzialmente, moltiplicato per il coefficiente definito al punto 4). <p>B) Riscatto di polizza già ridotta (sia per la forma a premio costante che per quella a premio rivalutabile):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si rileva il valore del capitale ridotto rivalutato alla data di richiesta del riscatto; 2. si moltiplica tale valore per il coefficiente di riscatto, indicato nella tabella riportata nella sezione "quali costi devo sostenere?", in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato. <p>C) Riscatto dopo il termine del periodo di pagamento dei premi (entrambe le forme):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si rileva il valore del capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto; 2. si moltiplica tale valore per il coefficiente di riscatto, indicato nella tabella riportata nella sezione "quali costi devo sostenere?", in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato. <p>Riduzione:</p> <p>Qualora il Contraente abbia sospeso il pagamento dei premi dopo il versamento del previsto numero minimo di annualità, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione che si ottiene con la seguente procedura: si rileva il valore di riscatto calcolato, alla data di sospensione del pagamento dei premi; si divide tale valore per il coefficiente di riscatto (indicato nella tabella riportata nella sezione "quali costi devo sostenere?"), in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato con la seguente avvertenza: nel caso in cui l'età raggiunta non fosse intera, il coefficiente da considerare deve essere ottenuto mediante interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età vicine. Il capitale ridotto è soggetto a rivalutazione annuale.</p>
<p>Richiesta di informazioni</p>	<p>Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio "Benvenuti in Italiana". Indirizzo: Via Traiano, 18 – 20149 Milano Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 02 39717001. E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.</p>

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il contratto si rivolge a Imprese che intendono soddisfare l'esigenza di costituzione di un capitale nel momento in cui venga a mancare la figura professionale assicurata che per competenza e capacità ricopre un ruolo di rilievo nell'azienda Contraente. Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con età non inferiore a 18 alla decorrenza del contratto e non superiore a 88 anni.

 **Quali costi devo sostenere?**

I costi a carico del Contraente sono i seguenti:

- **costi gravanti sui premi:**

Caricamento per spese di emissione del contratto	50,00 euro
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi	2,00 euro
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto	2,00% per frazionamento semestrale; 2,50% per frazionamento quadrimestrale;

3,00% per frazionamento trimestrale;
3,50% per frazionamento mensile.

- **commissione di rivalutazione annua:** 0,9% punti percentuali trattenuti dal rendimento realizzato dalla gestione separata "PREFIN PLUS". Tale quota cresce di un valore pari a 0,1 per ogni punto intero di rendimento lordo superiore al 4%;
- **costo di riscatto:** nessun costo verrà applicato per l'istruzione della pratica di riscatto; il relativo valore si ottiene moltiplicando il capitale ridotto per un coefficiente che dipende dall'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta di riscatto. Di seguito si riporta la tabella dei coefficienti di riscatto in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data della richiesta per euro 1.000,00 di capitale rivalutato:

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
19	744,885	40	822,997	61	903,495	82	967,084
20	748,433	41	826,882	62	907,101	83	969,401
21	751,990	42	830,776	63	910,681	84	971,571
22	755,558	43	834,677	64	914,244	85	973,423
23	759,141	44	838,582	65	917,766	86	975,026
24	762,742	45	842,487	66	921,233	87	976,476
25	766,359	46	846,390	67	924,638	88	977,842
26	770,000	47	850,295	68	927,982	89	979,263
27	773,663	48	854,190	69	931,275	90	980,636
28	777,348	49	858,084	70	934,498	91	981,949
29	781,058	50	861,974	71	937,641	92	983,165
30	784,792	51	865,855	72	940,717	93	984,332
31	788,544	52	869,722	73	943,713	94	985,455
32	792,318	53	873,574	74	946,644	95	986,53
33	796,107	54	877,389	75	949,494	96	987,532
34	799,908	55	881,204	76	952,252	97	988,432
35	803,721	56	885,006	77	954,919	98	989,265
36	807,550	57	888,782	78	957,507	99	990,035
37	811,392	58	892,513	79	959,993	100	990,746
38	815,251	59	896,217	80	962,389	101	991,404
39	819,120	60	899,865	81	964,731	102	992,015

- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita dagli intermediari è pari al 58,31%.

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Italiana Assicurazioni S.p.A. dichiara entro il 1° febbraio di ogni anno il rendimento annuo da attribuire alle polizze "Key Man Protezione d'Impresa", ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata "PREFIN PLUS", una quota di base pari a 0,9 punti percentuali. Tale quota, trattenuta dalla Società, cresce di un valore pari a 0,1 per ogni punto intero di rendimento lordo dalla gestione interna separata PREFIN PLUS superiore al 4%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento così attribuito, diminuito del tasso tecnico pari allo 0,5% già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato, che costituisce la garanzia minima di rivalutazione della prestazione assicurata per tutta la durata contrattuale.

Il Gruppo utilizza un approccio che incorpora le valutazioni dei rischi di sostenibilità derivanti dall'integrazione dei fattori di sostenibilità (ESG - Environmental, Social e Governance) all'interno dei suoi processi di investimento. La Politica di gestione dei rischi presidia, infatti, tra gli altri rischi, anche quelli di sostenibilità.

Dal 1° gennaio 2020 il Gruppo ha approvato la Politica in materia di investimenti sostenibili, che formalizza un framework, già parzialmente perseguito nella prassi, volto ad integrare i rischi di sostenibilità nelle decisioni d'investimento. Tale documento si applica alla Gestione Separata sottostante il prodotto.

Nella selezione e gestione degli investimenti si applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale, in particolare attraverso: (i) esclusioni settoriali e normative, (ii) valutazione dell'investimento tramite l'assegnazione di un ESG score proprietario, differenziato per ciascuna asset class e (iii) iniziative di impact investing.

Reale Group stabilisce, per le strategie sopra indicate, obiettivi, criteri qualitativi e limiti quantitativi per indirizzare gli investimenti e incorporare le logiche ESG all'interno dei propri portafogli.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**IVASS
oppure
CONSOB**

Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

**Mediazione
(obbligatoria)**

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).

**Negoziazione
assistita
(facoltativa)**

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie**

Commissione di Garanzia: con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.
La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito www.italiana.it. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

REGIME FISCALE

**Trattamento
fiscale applicabile
al contratto**

DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Il premio destinato alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente – Persona Fisica – ai fini IRPEF come previsto dalla normativa fiscale vigente al momento della sottoscrizione del contratto. La detrazione è consentita solo nel caso in cui il Contraente sia Persona Fisica e l'Assicurato sia il Contraente o un suo familiare fiscalmente a carico.
Ai fini fiscali fa fede la dichiarazione che la Società rilascerà annualmente.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le prestazioni liquidate da Italiana Assicurazioni S.p.A. a seguito di decesso dell'Assicurato o per riscatto hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa.
Nel caso in cui il Beneficiario percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, la componente reddituale inclusa nel capitale liquidato per decesso dell'Assicurato o per riscatto, concorrerà al reddito d'impresa.
Nel caso in cui il Beneficiario non percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, il capitale liquidato per decesso dell'assicurato o per riscatto, nella parte eventualmente eccedente i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente.

Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Italiana Assicurazioni S.p.A. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.